

INPS.HERMES.13/10/2017.0003980

Mittente

Sede: 0013 PENSIONI

Messaggio numero: 003980 del 13/10/2017 16.01.55

Inviato da: Maggi Anna Maria

Destinatari[513]

0003/RISORSE UMANE

0005/AMMORTIZZATORI SOCIALI

0007/LEGALE

Altri destinatari

Classificazione

Tipo Messaggio: Standard

Visibilità messaggio: Strutture INPS

Inviato in posta personale a tutti i dipendenti INPS: No

Area/Dirigente Direzione [Attuale responsabile:Sabatini Luca]

Messaggio

Oggetto: Campagna RED ordinaria 2017 volta alla verifica delle prestazioni collegate al reddito per l'anno 2016; chiarimenti sulle modalità di acquisizione semplificate delle dichiarazioni reddituali dei soggetti che hanno dichiarato zero redditi per l'intero nucleo per entrambi gli anni reddito 2014 e 2015

Allegati: Nessun Allegato

Corpo del messaggio:

DIREZIONE CENTRALE PENSIONI

Oggetto: Campagna RED ordinaria 2017 volta alla verifica delle prestazioni collegate al reddito per l'anno 2016; chiarimenti sulle modalità di acquisizione semplificate delle dichiarazioni reddituali dei soggetti che hanno dichiarato zero redditi per l'intero nucleo per entrambi gli anni reddito 2014 e 2015

A seguito di richieste di chiarimento pervenute da strutture territoriali in merito alle modalità di gestione delle posizioni dei soggetti che hanno dichiarato zero redditi per l'intero nucleo per entrambi gli anni reddito 2014 e 2015, si forniscono le seguenti indicazioni.

L'articolo 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, ha modificato l'art. 35 del D.L. n. 207 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2009, introducendo il comma 10 bis, ha apportato una modifica sostanziale rispetto a quanto previsto dall'art. 13 della citata legge n. 412 del 1991. Viene posto espressamente in capo al titolare della prestazione collegata al reddito l'obbligo di dichiarare all'Istituto la propria situazione reddituale incidente sul diritto o sulla misura della prestazione medesima. Tale obbligo viene rispettato attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO) all'Amministrazione finanziaria, ovvero mediante l'invio della dichiarazione all'Istituto con il modello RED. L'Istituto non è, quindi, più tenuto ad inviare il modello RED ai pensionati interessati alle verifiche volte a determinare il diritto e la misura delle prestazioni in esame, anche in considerazione dell'elevata percentuale di soggetti che assolve all'onere di dichiarare integralmente i dati relativi alla propria situazione reddituale attraverso il modello 730 o UNICO, senza essere, quindi, tenuta ad ulteriori adempimenti.

Inoltre, dal momento che numerosi pensionati da molti anni dichiarano l'assenza di redditi oltre quelli da pensione (cioè le prestazioni conosciute dall'Istituto in quanto presenti nel Casellario Centrale dei pensionati), nella circolare 195/2015, al paragrafo 3.3 si dispone che: *"nel caso in cui, ai fini della comunicazione all'Istituto della situazione*

reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall'Istituto e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall'INPS, il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione reddituale all'Istituto. Il cittadino può, comunque, confermare direttamente tale situazione tramite una semplice dichiarazione, accedendo con il PIN dispositivo ai Servizi on line del cittadino, selezionando la campagna RED di riferimento e scegliendo l'apposita opzione di dichiarazione breve” .

Alla luce di quanto precede, in occasione della verifica generalizzata dei redditi riferiti all'anno 2016, sono stati individuati i pensionati che in entrambi gli anni 2014 e 2015 avevano presentato all'Istituto la dichiarazione di assenza di redditi per l'intero nucleo; tali pensionati non sono tenuti a presentare la dichiarazione all'Istituto nel caso in cui, anche per l'anno 2016, non hanno avuto ulteriori redditi oltre alle prestazioni presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall'INPS.

Con riferimento alla predetta platea, quindi, si chiarisce che:

- a. può astenersi dal presentare la dichiarazione all'Istituto il pensionato che in entrambi gli anni 2014 e 2015 aveva dichiarato l'assenza di redditi per l'intero nucleo e ha mantenuto anche per l'anno 2016 la stessa condizione;
- b. invece, deve presentare la dichiarazione reddituale il pensionato (e/o i familiari, se rilevanti, per la prestazioni in godimento), che nell'anno 2016 ha avuto redditi che incidono sulle prestazioni godute.

Sia i pensionati rientranti nell'ipotesi di cui al punto a), che, pur non essendo tenuti, ritengano necessario confermare all'Istituto l'assenza di redditi per l'anno 2016, che quelli di cui al punto b) dovranno ricorrere alle modalità già indicate nel messaggio n. 3671 del 26 settembre 2017 e presentare la dichiarazione:

1. tramite il servizio RED Semplificato, disponibile fra i Servizi on line del cittadino del sito www.inps.it seguendo il percorso: Tutti i servizi> Dichiarazione reddituale - RED Semplificato, dopo essersi autenticato al servizio con le credenziali SPID o con il PIN dispositivo rilasciato dall'INPS, selezionando l'opzione anno 2017 (Dichiarazione redditi per l'anno 2016);
2. tramite il Contact Center Multicanale – numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06.164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante), per i pensionati in possesso di PIN Dispositivo;
3. tramite dichiarazione della situazione reddituale alla struttura territoriale INPS più vicina.

Nel rinviare alle istruzioni contenute nel citato messaggio n. 3671/2017, si richiama l'attenzione delle Strutture territoriali sulla necessità di gestire la richiesta di servizio avvalendosi dei punti di consulenza “Sportello Amico”, per ricevere i pensionati, assicurare l'assistenza necessaria e trasmettere le dichiarazioni, evitando per quanto possibile di rinviarli ad ulteriori accessi presso la sede, e tenendo presente che il servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni, per la platea di pensionati in questione, esula dalla convenzione vigente e quindi non può essere svolto dai CAF.

Come di consueto, la presentazione della dichiarazione potrà avvenire anche da parte di persona diversa dal pensionato dotato di specifica delega e copia del documento di identità del pensionato. L'identità del delegato dovrà essere verificata dagli operatori della sede. Analogamente, dovranno essere acquisite, tramite la suddetta procedura semplificata, le dichiarazioni che dovessero pervenire a mezzo posta, fax e posta elettronica, accompagnate dal documento d'identità del pensionato.

Si coglie l'occasione per precisare che le modalità indicate ai precedenti punti 1., 2. e 3. sono state specificamente rese disponibili dall'Istituto per la presentazione della dichiarazione reddituali con modalità semplificate di acquisizione ed elaborazione centralizzata. Tuttavia, si conferma che in via generale l'informazione relativa ai redditi può essere fatta pervenire anche attraverso la presentazione alla sede di una domanda di ricostituzione reddituale, che dovrà essere gestita secondo le modalità ordinarie.

Per quanto superfluo, si ricorda che tutte le posizioni dei titolari di prestazioni collegate al reddito sono oggetto di sistematici controlli dell'Istituto diretti a verificare le condizioni di spettanza delle suddette prestazioni, sulla base delle risultanze delle dichiarazioni fiscali che vengono fornite annualmente dall'Agenzia delle Entrate (art. 15, co. 1, DL n° 78 del 1/7/2009).

Le Direzioni regionali sono invitate a monitorare la corretta applicazione delle indicazioni contenute nel presente messaggio, al fine di assicurare l'omogeneità dei comportamenti adottati dalle Strutture territoriali.

IL DIRETTORE CENTRALE PENSIONI

Luca Sabatini